



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18/7/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 6/11/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.316,42, a titolo di commissioni accessorie (€ 622,08) e premio assicurativo (€ 1.694,34);
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese per l'assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-*sexies* TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);
- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di € 3.428,22;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up-front* delle “*commissioni accessorie*”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all’intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “*insensibile*” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto (cita Cass. Civ., Sentenza n. 4111/2001) e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l’offerta del servizio finanziario;
- la natura, del pari *up-front*, delle “*spese fisse contrattuali*”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- che, ai sensi dell’art. 22, comma 15-*quater* della Legge n. 221/2012, unico soggetto legittimato passivamente al rimborso degli oneri assicurativi non goduti è la compagnia di assicurazione; precisa che la compagnia assicurativa aveva provveduto a rimborsare al ricorrente l’importo di € 1.180,31 in data 21/6/2016 e che, in un’ottica di collaborazione, ha provveduto a rimborsare l’ulteriore importo di € 514,03 il 28/11/2019, pari alla differenza tra l’importo richiesto dal ricorrente e quanto già versato dalla compagnia assicurativa;
- l’infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, pervenute in data 8/7/2020, il ricorrente precisa, con riguardo alle commissioni accessorie, che l’intermediario non ha provato sia che l’importo sia stato realmente corrisposto all’intermediario del credito, sia che le stesse debbano imputarsi ad attività *up-front*. In riferimento al premio assicurativo, sostiene che sono molteplici le pronunce dei Collegi ABF che pongono “*in capo al soggetto finanziatore l’obbligo restitutorio*” della quota non maturata (cita Collegio di Napoli, decisione n. 285/2014) e che, nel caso in cui non sia indicata una modalità di calcolo del rimborso, debba essere applicato il criterio *pro-rata temporis*; ritiene, pertanto, che al netto del rimborso già effettuato dalla compagnia assicurativa, debba essere imputata all’intermediario la restante parte della quota non maturata, precisando di non aver riscosso l’assegno di € 514,03 e che lo stesso ad oggi non è più incassabile, essendo stato emesso il 27/11/2019. Inoltre, stigmatizza la condotta dell’intermediario convenuto, il quale non rimborserebbe le voci di costo relative a finanziamenti estinti prima della sentenza della Corte di Giustizia dell’11/9/2019; viceversa, ovvero per quei prestiti estinti successivamente alla predetta sentenza, l’intermediario rimborserebbe gli importi richiesti applicando il criterio della “*curva degli interessi*”. Chiede che tale comportamento “*ostruzionistico*” sia preso in considerazione dal Collegio. Da ultimo, richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, sentenza n. 1340/2020, con cui è stato accertato il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le voci di costo del credito, compresi gli oneri *up-front* (cita, altresì, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340/2020, Tribunale di Torino, sentenza del 21/3/2020).

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni accessorie, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 2313/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato “su un principio di *proporzionalità*” valido ed efficace.

Con riguardo, invece, al premio assicurativo “rischio vita”, l’intermediario ha allegato agli atti:

- specifica evidenza contabile interna (cfr. all. 3 controd.), attestante il rimborso dell’importo di € 1.180,31 da parte della Compagnia assicurativa a mezzo bonifico bancario, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di repliche;
- copia di un assegno circolare dell’importo di € 514,03, emesso il 27/11/2019 in favore del ricorrente (cfr. all. 5 controd.), pari alla differenza fra quanto richiesto dal cliente e quanto già rimborsato dalla Compagnia. La circostanza che il ricorrente non avrebbe ancora incassato l’assegno *de quo* non preclude la efficacia solutoria del pagamento effettuato, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 84, comma 2°, del R.D. n. 1736/1933, “[l]’azione contro l’emittente si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione” del titolo. Nulla, pertanto, è più dovuto al ricorrente a titolo di oneri assicurativi non goduti.

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		48	
rate residue		72	
TAN ▶		6,141%	

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		60,00%	
- in proporzione alla quota interessi		39,03%	

n/€		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	Commissioni accessorie (<i>up front</i>)	€ 1.036,80	€ 622,08	€ 404,62		€ 404,62
	Premio rischio vita (<i>recurring</i>)	€ 2.823,90	€ 1.694,34	€ 1.102,04		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 404,62
interessi legali						si

La richiesta di rimborso delle spese legali non può, invece, essere accolta in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 404,62, oltre gli interessi legali dalla data del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS